


Carrara, 8 luglio 2015
DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

- 1 -

GRUPPO DI SOCIETA' – RICAVI DEGLI AFFITTI – SOCIETA' DI COMODO

Accade di frequente che nei gruppi d' imprese il disegno strutturale assuma ad esempio questa forma (se poi, invece di tre, le imprese sono due o quattro non cambia nulla):



dove la società A è solitamente una "immobiliare" o una "holding" di partecipazioni che – dietro pagamento di un corrispettivo specifico - concede a B e C (di cui essa è socia) l' uso di propri beni immobili commerciali, o di marchi; oppure affitta rami dell' azienda posseduta.

Le finalità possono essere svariate. L' obiettivo, di solito, è tenere in A gli immobili, i marchi, i rami d' azienda, al riparo cioè dai rischi di natura commerciale che invece corrono B e C. Altre volte è separare (sempre in A) il patrimonio dei "vecchi" dall' attività dei "giovani", in specie quando i "giovani" – come nel disegno – si sono divisi e vanno ciascuno per conto suo (società B e C).

Come si intuisce non vi è alcunché di torbido in queste soluzioni. Anzi, ci sono tutte le valide ragioni economiche per non far scivolare la suddetta struttura nell' "abuso del diritto" che le norme fiscali non permettono (si veda più avanti).

Le imprese come A hanno comunque sul capo una spada di Damocle: che devono ogni anno conseguire una quota minima di ricavi, proporzionali – per farla breve – al valore dei beni che esse possiedono (il calcolo si chiama “*test di operatività*”). Altrimenti esse diventano “società di comodo” (mai nome è stato più inappropriato e tendenzioso), con queste conseguenze:

- devono dichiarare un reddito proporzionale al valore dei beni posseduti e quel reddito – in barba alla Costituzione - è tassato più pesantemente che in altre imprese;
- soffrono pesanti limitazioni anche sotto il profilo iva (non hanno diritto al rimborso delle eccedenze o alla loro compensazione con altre imposte);
- se l’ esercizio si conclude in perdita (fiscale), questa perdita non può essere portata a carico di successivi esercizi in utile.

Più che di “società di comodo” dovrebbe parlarsi di “fiscalità di comodo”. L’ Erario, ha infatti tutti gli strumenti per capire se una società fa colpevolmente i “comodi suoi” e tutte le armi per colpirne gli abusi. Una legge *ad hoc* – che coinvolge colpevoli ed innocenti - non era insomma necessaria.

Eppure, a 21 anni dall’ emanazione della L. 724/1994 apprendiamo ora che *“Il fisco mette nel mirino i ricavi per contestare (alla società A dell’ esempio, n.d.r.) la non operatività”*, e più precisamente che *“...i controlli dell’ amministrazione finanziaria si stanno focalizzando, tra l’ altro, sul disconoscimento di parte dei ricavi di società (soprattutto immobiliari) solo perché conseguiti (da A, n.d.r.) magari mediante la prestazione di servizi a favore di altre società strettamente connesse all’ ente accertato”*(nel caso nostro: B e C, n.d.r.). Così pubblicava Il Sole 24 Ore a gennaio 2015, dichiarando peraltro ingiusto questo tipo di contestazione fiscale.

In effetti non si vede come possa esservi giustizia se l’ Ufficio si ritiene autorizzato a procedere contro la società A soltanto perché *“le relative fatture di vendita (da A a B e C, n.d.r.) sarebbero state emesse al solo scopo di superare il test di operatività”*. Vi sono peraltro diversi difetti in questo ragionamento:

- a) il “processo alle intenzioni” – s’ insegnava un tempo – non ha legittimazione nel nostro diritto: l’ Ufficio dovrebbe quindi provare ciò che dice, non buttar là il più fantasioso dei dubbi ed obbligare il contribuente a risolverlo (ed intanto a pagare);
- b) il “*test di operatività*” stabilito dalla L. 724/1994 si fonda su formule matematiche, non su intenzioni;
- c) se la struttura del disegno è artificiosa ed elusiva (ma s’ è visto che essa invece dispone di *valide ragioni economiche*) dovrebbero essere applicate le norme sull’ “abuso del diritto”;
- d) se poi l’ importo delle fatture di A (per i corrispettivi dei servizi o delle locazioni) è irrealistico e non corrisponde ad alcuna vera attività, sono a disposizione del Fisco le norme di contrasto alla falsa fatturazione;
- e) se invece l’ importo delle fatture di A è realistico e corrispondente agli usi o a valori di mercato ⁽¹⁾ non v’ è ragione che A debba cercare altri soggetti per far fruttare le

¹ Attenzione: il “mercato” non ha, come la Borsa Valori, un listino: i prezzi di mercato sono in effetti oscillanti in rapporto a molti fattori, al tempo, alla situazione di acquirente e venditore. Un Funzionario serio sa di dover cercare con cura e distacco la verità possibile. Egli non si pone mai l’ obiettivo, semplicistico e colpevole, di stritolare il

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl

Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

sue proprietà e rendere così “veri”, anzi più “veri”, i suoi ricavi: quelli “di casa” sono normalmente locatari più affidabili sotto mille profili, dal pagamento del corrispettivo alla cura delle cose ricevute, dalla facilità d’ intesa su ogni questione alla elasticità di scioglimento o di modifica del rapporto.

Ma se questo è un nuovo modo di stringere d’ assedio le imprese, è assai probabile che presto se n’ abbia qualche applicazione anche nella nostra zona. Ed in previsione di questo bisogna indubbiamente prepararsi a resistere (se si vuole conservare lo schema descritto in figura), oppure a spendere ancora di più in imposte (se ci si piegherà alla nuova “interpretazione”), oppure a correre più rischi commerciali, simultaneamente spendendo in onorari professionali (se si riterrà di portare A, B e C a formare un solo soggetto) ⁽²⁾.

Qualunque sia la risposta di ognuno, di sicuro c’ è una ragione di più per essere stanchi di fare impresa.

- 2 -

SICUREZZA SUL LAVORO – DELEGA - CONDIZIONI

Con nostra circolare del 6 giugno 2013 riferimmo che – secondo la Corte di Cassazione - la sicurezza nei luoghi di lavoro è responsabilità dell’ intero Consiglio di Amministrazione e non del solo Presidente. Sugerimmo anzi di organizzare delle specifiche deleghe (così da avere un solo soggetto responsabile) e di interpellare in materia un esperto avvocato.

Nessuno ci ha chiesto però di intervenire. Poco tempo fa però Il Sole 24 Ore è tornato sulla questione con una sintesi riguardante la predetta delega e – attingendo proprio alle diverse sentenze della Cassazione – ne ha delineato le caratteristiche:

- a) la delega deve risultare da atto scritto munito di data certa;
- b) essa deve contenere – oltre a quanto richiesto dall’ art. 16 D. Lgs. – una descrizione analitica dei compiti affidati al delegato;
- c) le responsabilità del delegato devono essere adeguatamente supportate, in modo tale che il delegato abbia autonomia di iniziativa e fondi sufficienti per le decisioni che prende;
- d) il delegato deve dichiarare per iscritto la sua accettazione.

Chicca finale: anche così il datore di lavoro deve adeguatamente vigilare sul delegato; altrimenti – nonostante la delega - resta lui stesso responsabile.

Rimandiamo in ogni caso a quanto esposto nella richiamata circolare del 6 giugno 2013. Chi non ne disponesse può farne richiesta con una semplice telefonata.

* * * * *

Nel ringraziare dell’ attenzione, ci teniamo a disposizione ed inviamo i migliori saluti.

contribuente per portare a casa un risultato. E magari per ottenere un premio di produzione dalla sua Agenzia.

² Tanto per capirci: le fusioni sono nel mirino del Fisco anche sotto il profilo dell’ elusività. Quale migliore accusa di elusione, allora, di quella che la fusione ha il solo risultato di evitare l’ imposizione di A come società di comodo?

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl

Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR15-CIR/POR

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili